SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3024

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2004

Agevolazioni per investimenti in ricerca e sviluppo

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – L'innovazione e la ricerca sono il vero fattore di competitività. L'innovazione e la ricerca devono rappresentare una tensione continua e condivisa per il nostro sistema-Paese che deve saper raccogliere la sfida della globalizzazione, non solo sul piano della razionalizzazione dei fattori di produzione, finalizzata prevalentemente alla riduzione dei costi, ma soprattutto sul piano della cultura di impresa, della modernizzazione e della creatività. Ed è proprio con questo spirito che si interviene con la leva fiscale a favore delle imprese italiane che investono nella ricerca e nell'innovazione, sottraendo una parte delle risorse investite dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Certamente non è sufficiente una misura come questa per rilanciare un ciclo di innovazione, ma è un segnale in questa direzione in attesa che le condizioni congiunturali consentano interventi ancora più significativi.

Ciò risponde anche all'esigenza di dare fiducia a coloro che nella fase di orientamento universitario desiderino cimentarsi nella ricerca, nell'approfondimento scientifico delle conoscenze attuali e che, desiderosi di sperimentare, ricevano dallo Stato risorse e strumenti per portare a termine i progetti intrapresi. La «difesa dinamica» del patrimonio culturale e conoscitivo del nostro Paese presuppone quindi forti investimenti in formazione e ricerca. Il sistema economico mondiale sembra subire una accelerazione progressiva ed inarrestabile verso le nuove frontiere di un mercato aperto ed altamente competitivo dove le regole, le dimensioni, gli spazi, i prodotti, i clienti, cambiano fisionomia e connotazione in un lasso di tempo straordinariamente breve. Anche il prodotto più standardizzato e di largo consumo richiede continui investimenti, penso ad esempio al *packaging*, per poter soddisfare l'utente finale. Dobbiamo pensare all'Italia delle future generazioni, dobbiamo liberare risorse per l'innovazione e la modernizzazione oggi per raccoglierne i frutti tra venti anni. Nessuno di noi sa quali saranno i settori e le produzioni di domani. Ma tutti abbiamo chiara la percezione che chi parteciperà allo sforzo di ricerca mondiale sarà in grado di competere nel mondo di domani.

Questo, del resto, è un campo dove le imprese da sole non bastano. La ricerca è sforzo principale di tutta la comunità scientifica del Paese. In ogni Paese, c'è lo Stato dietro il sistema della ricerca nazionale. Questo, non per esonerare le imprese, ma per creare delle sinergie e per fare ricerca ed innovazione i quei settori marginali dove le stesse aziende non ritengono prioritario investire ma che possono comunque garantire un ulteriore valore aggiunto.

La ricerca di base, riorganizzata secondo le esigenze di una nazione avanzata, e, in una visione di più breve termine, un uso più intenso e pervasivo delle nuove tecnologie sono cruciali per la crescita della nostra economia e per il suo essere parte di un contesto mondiale sempre più competitivo.

Passando ora all'esame del disegno di legge, l'articolo 1 prevede una riduzione della base imponibile calcolata ai fini dell'IRAP pari al 20 per cento dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo, iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali.

L'articolo 2 reca la clausola di copertura a valere sul Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze. Giova in proposito rammentare che, in ossequio alle più recenti pronunce delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, trattandosi di agevolazioni fiscali, la natura degli oneri è riconducibile alla fattispecie della previsione di spesa di cui all'articolo 11-*ter,* comma 1, alinea, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a fronte della quale viene pertanto formulata un'apposita clausola di salvaguardia ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*. - *(Agevolazioni per investimenti in ricerca e sviluppo) – 1*. Per i soggetti in attività al 1º gennaio 2005, è esclusa dalla base imponibile, ai fini del calcolo dell'imposta regionale sull'attività produttive, una quota pari al 20 per cento dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo, iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 400.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della predetta legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,50